



FMI

18



Regolamento Manifestazioni Motociclistiche



FMI

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento delle manifestazioni motociclistiche: finalità e scopi

CAPITOLO II - CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Manifestazioni titolate: classificazione e caratteristiche

Art. 4 Classificazione delle manifestazioni motociclistiche titolate in base a classi e categorie

CAPITOLO III - LICENZE E PARTECIPAZIONE

Art. 5 Licenze

Art. 6 Release

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 7 Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale

Art. 8 Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale

Art. 9 Impegni ed oneri legati alla organizzazione di manifestazioni

Art. 10 Obbligo di dotazione del defibrillatore ed altri dispositivi salvavita

Art. 11 Il Regolamento Particolare

Art. 12 Assicurazione R.C. Obbligatoria Gara

Art. 13 L'autorizzazione ad organizzare una manifestazione motociclistica: emissione del Nulla Osta

Art. 14 Annullamento, rinvio e sospensione di una manifestazione approvata

CAPITOLO V - SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 15 Iscrizione alle manifestazioni

Art. 16 Operazioni Preliminari

Art. 17 Verifica tecnica dei motocicli

Art. 18 Conclusione di una manifestazione

Art. 19 Classifiche

Art. 20 Omologazione di una manifestazione

CAPITOLO VI - UFFICIALI DI GARA e PREPOSTI/ADETTI ALLE MANIFESTAZIONI

Art. 21 Classificazione generale

Art. 22 Ufficiali Esecutivi

Art. 23 Direttore di Gara: ruolo e funzioni

Art. 24 Commissari di Gara

Art. 25 Commissario Tecnico

Art. 26 Segretario di gara

Art. 27 Medico di Gara

Art. 28 Servizio di cronometraggio

Art. 29 Incompatibilità

CAPITOLO VII RECLAMI

- Art. 30 Facoltà di reclamo
 Art. 31 Esame del reclamo

CAPITOLO VIII SANZIONI DISCIPLINARE ED AMMENDE

- Art. 32 Violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni
 Art. 33 Responsabilità oggettiva
 Art. 34 Competenza
 Art. 35 Motivazione e comunicazione
 Art. 36 Aggravamento delle sanzioni
 Art. 37 Ammende
 Art. 38 Graduazione delle sanzioni applicabili ai licenziati
 Art. 39 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Entrata in vigore

CAPITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 - REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE – FINALITÀ E SCOPI**

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme che disciplinano tutte le manifestazioni motociclistiche che si svolgono sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
2. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale.
3. La FMI promuove e disciplina l'attività sportiva motociclistica, le relative attività di promozione, favorisce lo sviluppo dell'attività turistica – anche attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni, raduni ed attività amatoriale non agonistiche - e moto d'epoca – attraverso l'organizzazione di manifestazioni amatoriali riservate - ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI, dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e dalla Federazione Motociclistica Europea (FIME).
4. La FMI riconosce le seguenti specialità motociclistiche sportive:
 - Velocità
 - Motocross
 - Enduro
 - Motorally
 - Trial
 - Speedway
 - Motoslitte
 - Supermoto
 - Quad
 - Ogni altra specialità sportiva riconosciuta dalla FIM e dalla FIME.
 Le definizioni e caratteristiche di ciascuna specialità sono demandate alla rispettiva normativa sportiva e tecnica annualmente approvata dal Consiglio Federale.
5. L'attività motociclistica svolta sotto l'egida della FMI è esclusivamente attività sportiva dilettantistica, non avendo la FMI adottato al suo interno provvedimenti atti al riconoscimento del professionismo all'interno del movimento motociclistico.
6. In base a quanto disciplinato dal Titolo VI del Regolamento Organico Federale (ROF), attinente alle attività ed alla organizzazione della FMI, le manifestazioni motociclistiche possono essere approvate, conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte di:
 - a) SETTORE TECNICO - SPORTIVO (S.T.S) AREA SPORTIVA – istituito dal Consiglio Federale – e che, su delega dello stesso, autorizza le manifestazioni sportive a carattere nazionale – secondo quanto prescritto dall'art. 37 comma 3 lettera a) del ROF ed esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere sportivo, nonché oltre altro ulteriore potere appositamente delegato dal Consiglio Federale.

- b) COMMISSIONE TURISTICA e TEMPO LIBERO (C.T.T.L.) – istituita dal Consiglio Federale – e che, su delega dello stesso, autorizza tutte le manifestazioni a carattere turistico e turistico sportivo che si svolgano sul territorio nazionale secondo quanto prescritto dall’art. 37 comma 6 lettera b) del ROF
- c) COMITATI REGIONALI che autorizzano le manifestazioni territoriali: interregionali - regionali - interprovinciali - provinciali - intersociali - sociali.
7. Ogni manifestazione motociclistica avente carattere nazionale e territoriale è disciplinata:
- a) dalla Circolare Richiesta Manifestazioni Motociclistiche, annualmente approvata dal Consiglio Federale e dalle rispettivi circolari attuative dei Comitati Regionali
- b) dal presente Regolamento
- c) dalla normativa sportiva e tecnica approvata annualmente dal Consiglio Federale per lo svolgimento di ogni singola disciplina (*Regolamenti di specialità*) e dalla normativa delle Strutture Territoriali
- d) dai Regolamenti Sportivi e Tecnici di Trofei approvati dal STS
- e) dal Regolamento Particolare (R.P.) della singola manifestazione,
8. Ogni manifestazione motociclistica avente carattere internazionale è disciplinata dai Regolamenti FIM e FIM Europe, relativi Regolamenti di specialità e di Regolamento particolare approvati per lo svolgimento della manifestazione (*Supplementary Regulation*).

CAPITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La FMI demanda ai Moto Club regolarmente affiliati per la stagione in corso l’organizzazione di manifestazioni motociclistiche, secondo le modalità specificate nel capitolo II e III del presente Regolamento.
2. La richiesta per l’organizzazione di manifestazioni motociclistiche dovrà essere inviata alla Struttura federale deputata alla approvazione delle stesse – secondo quanto indicato all’art. 1 comma 6 del presente Regolamento - nei termini e secondo le modalità indicate nella Circolare Richiesta Manifestazioni e dai rispettivi modelli di richiesta manifestazione, approvati annualmente dal Consiglio Federale, per l’attività nazionale e secondo quanto emanato dalle circolari previste dai Comitati Regionali per l’attività territoriale.
3. La struttura competente alla approvazione della manifestazione ha il potere di apportare al programma tutte le modifiche che riterrà necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione stessa e di negare il riconoscimento e l’approvazione del programma di una manifestazione, anche se già autorizzata, qualora la stessa non abbia ottenuto le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il regolare svolgimento della manifestazione.
4. Le manifestazioni motociclistiche si distinguono in:
 - a) le manifestazioni titolate: previste per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale.

Il numero delle manifestazioni titolate viene stabilito:

- dalla FIM per le manifestazioni internazionali
- dalla FIM Europe per le manifestazioni europee
- dalla FMI per le manifestazioni nazionali
- dai CO.RE. per le manifestazioni regionali.

Il titolo di Campione viene assegnato solo nel caso si siano effettuate almeno tre prove. L’assegnazione del titolo di Campione è subordinato ad un minimo 3 piloti classificati, salvo quanto diversamente previsto dalle norme di specialità sportiva nazionale.

b) le manifestazioni non titolate: sono manifestazioni che non prevedono l’assegnazione dei titoli sopra citati, organizzate sotto l’egida della FIM e FIM Europe ed iscritte regolarmente nei rispettivi calendari di specialità.

5. Solo le manifestazioni titolate di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo costituiscono il presupposto per l’assegnazione di voti plurimi secondo quanto prescritto dall’art. 18 dello Statuto federale.

Per l’assegnazione dei voti plurimi hanno validità:

- a) in relazione al Moto Club, l’organizzazione di manifestazioni titolate valide per il titolo di Campione del Mondo, Campione Europeo e Campione Italiano;
- b) in riferimento ai piloti, l’attribuzione dei titoli di Campione del Mondo, Europeo, Italiano e Regionale

L’assegnazione per i voti plurimi per il titolo di Campione Italiano e Regionale è previsto per tutte le discipline sportive e ratificato annualmente dal Consiglio Federale. Il voto plurimo relativo al titolo Regionale è assegnato se la classe/categoria è corrispondente od equiparato al titolo Italiano.

Art. 3 – Manifestazioni titolate: classificazione e caratteristiche

1. Le manifestazioni titolate che si svolgono sotto l’egida della FMI possono avere, ai fini delle rispettive classifiche di gara, le seguenti validità:

Validità delle manifestazioni	Caratteristiche
a) Internazionale	Sono manifestazioni iscritte a Calendario FIM e/o FIM Europe ed organizzate secondo i rispettivi regolamenti, inserite nel calendario Nazionale redatto annualmente dalla FMI. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale e di piloti stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa internazionale. Alla manifestazione titolata può essere attribuita la qualifica di “Gran Premio” come da disposizione dei Regolamenti FIM.
b) Nazionale	Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed organizzate secondo il presente Regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale.
c) Nazionale/Internazionale Open/ Internazionali non titolate	Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed iscritte nei calendari open/non titolati internazionali. Sono organizzate secondo il presente regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale e di piloti stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa internazionale.

d) Zonali	Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed organizzate secondo il presente regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. con sede in aree geografiche stabilite dalla FMI
e) Interregionali	Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza in relazione al Moto Club organizzatore. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza limitazioni geografiche, ma che possono essere valide ai fini delle classifiche di campionato solo per i piloti appartenenti alle Regioni previste dal Regolamento Particolare, nel limite massimo di 5 Regioni.
f) Regionali	Le manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza limitate ad una sola regione ai fini della partecipazione e validità del campionato.
g) Interprovinciali	Le manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza possono ammettere la partecipazione di licenziati con limitazioni geografiche, circoscritta alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il M.C. organizzatore. Le Province ammesse a partecipare, devono essere indicate sul R.P. nel limite massimo di 3 Province.
h) Provinciali	Le manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza che possono ammettere la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. di una sola Provincia.
i) Intersociali	Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a più M.C. (massimo 5) della stessa regione.
j) Sociali	Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti allo stesso M.C.

Di seguito il prospetto riepilogativo:

CALENDARIO	MANIFESTAZIONE	PARTECIPAZIONE	VALIDITÀ DI CAMPIONATO
INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	NAZIONALE E STRANIERI	INTERNAZIONALE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE OPEN/NON TITOLATE	NAZIONALE	NAZIONALE E STRANIERI	NAZIONALE
NAZIONALE	NAZIONALE	NAZIONALE	NAZIONALE
	ZONALE	NAZIONALE LIMITATA	NAZIONALE LIMITATO

REGIONALE	INTERREGIONALE	NAZIONALE	PER LE REGIONI INDICATE SUL R.P. nel limite massimo di 5
	REGIONALE	SOLO REGIONE DI COMPETENZA	REGIONALE
	INTERPROVINCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	PROVINCE INDICATE SUL R .P.
	PROVINCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	UNA SOLA PROVINCIA
	INTERSOCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	MAX 6 MOTO CLUB INDICATI SUL R.P. nel limite massimo di 3
	SOCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	UN SOLO MOTO CLUB

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE IN BASE A CLASSI E CATEGORIE

1. La partecipazione ad una manifestazione motociclistica è subordinata alla suddivisione dei licenziati in classi e/o categoria in relazione alla specialità sportiva, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti di specialità annualmente approvati dal Consiglio Federale.
2. La classe è la suddivisione dei motocicli in base ad una o più caratteristiche tecniche: cilindrata, marca, modello, anno di costruzione.
3. La categoria è la suddivisione dei licenziati per fasce di età e/o di merito.

CAPITOLO III

LICENZE e PARTECIPAZIONE

ART. 5 - LICENZE

1. Ogni anno il Consiglio Federale della FMI emana, ai sensi di quanto previsto dai propri dettami statutari, le norme che determinano le modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale.
2. La FMI rilascia le seguenti licenze:
 - a) licenza di Organizzatore/Promotore - secondo quanto previsto nella Guida FMI "Organizzatori e Promotori, Industrie e Trofei Monomarca, Team e Scuderie" approvata annualmente dal Consiglio Federale ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito
 - b) licenza Agonistica – secondo quanto previsto nella Guida FMI "Affiliazioni – Riaffiliazioni – Tesseramento e Licenze" approvata annualmente dal Consiglio Federale ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito

Art. 6 - RELEASE/QUITUS

1. In ragione del principio di salvaguardia dell'attività sportiva nazionale e del principio di valorizzazione della formazione e qualificazione dei licenziati della FMI, non è consentito richiedere la licenza con una Federazione Motociclistica estera a meno che l'interessato non abbia richiesto e ricevuto dalla FMI apposito Nulla Osta, definito Release/Quitus.

2. La concessione di tale release è subordinata alla verifica dei motivi per cui l'interessato si vuole tesserare all'estero ed alla valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area Sportiva.
3. Chiunque, anche straniero, che sia già tesserato e licenziato alla FMI per la corrente stagione non può richiedere licenza con una Federazione Motociclistica estera, a meno che non abbia ricevuta apposita release da parte della FMI; la release verrà concessa solamente su valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area Sportiva. Nel caso di concessione della release, l'interessato dovrà restituire la licenza agonistica alla FMI e non avrà diritto alla restituzione economica di quanto versato.
4. **Alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate sotto l'egida della FMI non possono in nessun caso partecipare piloti che abbiano già compiuto i 75 anni di età al 1° gennaio dell'anno in corso, anche se licenziati con una Federazione estera. Eventuali limiti più restrittivi possono essere previsti nei Regolamenti di specialità sportiva.**
5. A chiunque dovesse contravvenire a quanto disposto nei precedenti articoli non sarà rilasciata licenza FMI per un periodo minimo di tre anni, oltre a quello in corso, e sarà ritirata con provvedimento del S.T.S. – Area Sportiva la licenza eventualmente posseduta; inoltre lo stesso verrà segnalato agli Organi di Giustizia per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni.

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART.7 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE A CARATTERE NAZIONALE

1. Il Consiglio Federale approva annualmente la Circolare Richiesta Manifestazioni contenente le norme per l'iscrizione delle manifestazioni ai calendari di specialità, riservandosi la facoltà di demandare ad un moto club/promotore/organizzatore/società affiliato alla FMI ed in possesso di Licenza di Organizzatore, la gestione dell'immagine e/o l'organizzazione delle stesse.
2. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario di specialità sportiva o per lo svolgimento dell'attività turistica dovrà essere redatta su appositi moduli, pubblicati sul sito istituzionale www.federmoto.it.
3. Le domande per la richiesta di svolgimento di una manifestazione motociclistica nazionale dovranno essere inviate, attraverso qualsiasi sistema che ne certifichi l'invio, entro i termini e con le modalità fissate nella Circolare Richiesta Manifestazioni, alla Struttura Federale demandata alla approvazione della stessa - secondo quanto indicato dall'art. 1 comma 6 lettera a) del presente Regolamento.
4. La Struttura Federale competente comunicherà all'Organizzatore richiedente - entro i termini indicati nell'apposita Circolare - l'assegnazione oppure il diniego allo svolgimento della manifestazione richiesta.
5. L'insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario di ogni singola specialità motociclistica. I calendari sportivi vengono approvati dal Consiglio Federale e pubblicati sul sito.
6. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Federale, pena la cancellazione dell'assegnazione

- conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia.
7. Chiunque infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo improprio o diverso, incorrerà nell'immediata revoca del nulla osta federale e sarà deferito agli Organi di Giustizia.
8. È fatto obbligo a tutti gli Organizzatori di pubblicizzare le manifestazioni con l'esatta denominazione che compare nel Regolamento Particolare approvato dalla struttura federale competente.

ART. 8 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE A CARATTERE TERRITORIALE

1. Le domande per ottenere l'iscrizione delle manifestazioni a calendario regionale devono essere inviate ai rispettivi Co.Re. secondo i termini e le modalità da questi stabiliti con apposita circolare regionale.
2. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario di specialità sportiva regionale o per lo svolgimento dell'attività turistica dovrà essere redatta su appositi moduli, pubblicati sui rispettivi siti regionali.
3. Le domande per la richiesta di svolgimento di una manifestazione motociclistica regionale dovranno essere inviate, attraverso qualsiasi sistema che ne certifichi l'invio, entro i termini e con le modalità fissate dal Comitato Regionale stesso cui è demandata l'approvazione della stessa - secondo quanto indicato dall'art. 1 comma 6 lettera c) del presente Regolamento.
4. La Struttura Territoriale competente comunicherà all'Organizzatore richiedente entro i termini indicate nell'apposita circolare regionale l'assegnazione oppure il diniego allo svolgimento della manifestazione richiesta.
5. L'insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario regionale di specialità. I calendari vengono approvati dal Consiglio Regionale e pubblicati sul sito regionale.
6. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Regionale, pena la cancellazione dell'assegnazione conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia.
7. I calendari territoriali potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione dei calendari nazionali. Copia degli stessi dovrà essere inviata ai rispettivi Comitati di specialità.

ART. 9 - IMPEGNI ED ONERI LEGATI ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. La richiesta di organizzare una manifestazione motociclistica implica per il richiedente la conoscenza nonché l'accettazione integrale degli oneri e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
2. Una volta iscritte a calendario le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità all'atto di autorizzazione rilasciato dalla FMI, salvo deroghe espresse da parte della Struttura Federale competente che ne ha autorizzato lo svolgimento ai sensi dell'art. 1 comma 6 del presente Regolamento.
3. Ogni M.C. che organizza una manifestazione motociclistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, presentare alla FMI attraverso la predisposizione di apposito Regolamento Particolare (RP) di cui al successivo art. 11.

4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente gli oneri sportivi ed i diritti di servizio tecnico necessari per l'organizzazione delle manifestazioni motociclistiche internazionali, nazionali e territoriali:
 - TIC - Tasse di iscrizione a calendario - stabilite nella Circolare richiesta manifestazioni, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
 - TAG - Tasse Approvazione Gare - approvate annualmente dal Consiglio Federale.
 - CPC - Cassa Previdenza Conducenti - approvate annualmente dal Consiglio Federale
 - DST - Diritti di Servizio Tecnico - legato alle prestazioni svolte dai Commissari di Gara ed annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
5. Il MC Organizzatore, congiuntamente alla presentazione del R.P. della manifestazione deve inviare la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri sportivi e dei diritti di servizio tecnico.
6. Gli importi relativi agli oneri sportivi ed ai diritti di servizio tecnico, stabiliti per ogni singola specialità sportiva ed in base alla classificazione della manifestazione motociclistica – internazionale/nazionale/regionale sono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e non potranno in alcun modo essere modificati se non previa autorizzazione da parte della Struttura federale che ha provveduto ad autorizzarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 1 comma 6 del presente Regolamento.
7. Qualora all'organizzatore di una manifestazione nazionale spetti un contributo, previsto dalla "circolare richiesta manifestazioni", pari o superiore all'importo relativo degli oneri finanziari dovuti, questi ultimi verranno automaticamente compensati nelle modalità prescritte e l'importo del contributo federale sarà considerato pari alla differenza tra il contributo originario e l'importo degli oneri finanziari.
8. Qualora all'organizzatore di una manifestazione nazionale o territoriale venga riconosciuto dalla Federazione Nazionale o dal Comitato Regionale un contributo sportivo ai fini dell'organizzazione gara, il Moto Club dovrà corrispondere regolarmente gli oneri finanziari dovuti ed in fase di omologazione della manifestazione verrà erogato il contributo sportivo previsto con le modalità previste.
9. Nel caso di diversa tipologia di manifestazioni organizzate da un M.C. nell'ambito di uno stesso evento, tutte le voci relative agli oneri finanziari verranno computati distintamente per ciascuna manifestazione, ad eccezione del Diritto Servizio Tecnico (D.S.T.) che verrà considerato unico ed allineato all'importo maggiore. Tale principio si esclude nel caso di organizzazione di Trofei Monomarca.

ART. 10 – OBBLIGO DI DOTAZIONE DEI DEFIBRILLATORI

1. Sulla base di quanto disposto dalle prescrizioni normative contenute nel Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 e dalle Linee Guida di cui all'Allegato E "*Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita*" integrato con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26.06.2017 pubblicato sulla G.U. n. 149/2017 – il Consiglio Federale ha prescritto in capo alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, che organizzino manifestazioni sportive sotto l'egida della FMI e per le quali siano richieste - per lo svolgimento di gare ed allenamenti - licenze o tessere sport FMI valide per l'anno in corso, l'obbligo di dotarsi di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita.

2. Pertanto i sodalizi sportivi dovranno verificare prima dell'inizio delle gare o degli allenamenti, per il tramite dei propri referenti all'uopo incaricati, la presenza di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita e della persona debitamente formata.
3. Il Direttore di Gara (D.d.G), in assenza di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita non potrà dare inizio alla gara.
4. Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al Decreto Ministeriale 26.06.2017, alle "*Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita*" – Allegato E del citato decreto ed alle disposizioni integrative che i Comitati di specialità sportiva indicheranno nei rispettivi Regolamenti sportivi.

ART. 11 - REGOLAMENTO PARTICOLARE

1. Il Regolamento Particolare (RP) descrive dettagliatamente lo svolgimento di ogni singola manifestazione ed individua le specifiche caratteristiche di specialità sportiva.
2. Almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione iscritta nel calendario, l'Organizzatore deve inviare alla Struttura Federale competente alla approvazione della manifestazione motociclistica una copia del Regolamento Particolare della manifestazione stessa compilato sugli appositi moduli con:
 - timbro e firma del Presidente del Moto Club organizzatore
 - indicazione e firma per accettazione dal D.d.G
 - indicazione e firma per accettazione del Medico di Gara individuato a prestare servizio in occasione della manifestazione
 - relativi versamenti degli oneri sportivi, annualmente deliberati dal Consiglio Federale e specificati all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Le richieste di approvazione del R.P. presentate in difformità alle modalità prescritte, non potranno essere prese in considerazione.
4. Il R.P. di una manifestazione non può essere divulgato né pubblicato prima che la Struttura Federale competente alla approvazione della stessa ne abbia dato esplicita autorizzazione allo svolgimento attraverso la produzione di apposito Nulla Osta – di cui al successivo art. xxx del presente Regolamento. Coloro che divulgheranno il RP della manifestazione prima di tale formalità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
5. Le richieste di approvazione del R.P. presentate meno di 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione saranno gravate da ammenda pari ad euro 50,00 che il MC Organizzatore deve corrispondere alla Struttura Federale nazionale o territoriale che ha provveduto ad approvare la manifestazione.
6. I Regolamenti Particolari che dovessero essere presentati, alla struttura federale competente alla approvazione della manifestazione, in un lasso temporale uguale o inferiore ai 5 giorni antecedenti la data di svolgimento, saranno respinti con conseguente annullamento della manifestazione ed incameramento dei versamenti effettuati.

ART. 12 – ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA GARE

1. L'assicurazione per la R.C. Gare e Competizioni motociclistiche, è obbligatoria per legge per tutte le manifestazioni che si svolgono sotto l'egida della FMI.
2. L'Organizzatore di una manifestazione sportiva o turistica deve essere in possesso obbligatoriamente di una polizza di assicurazione per la R.C. Obbligatoria Gare e Competizioni motociclistiche, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 – L' AUTORIZZAZIONE AD ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA: EMISSIONE DEL NULLA OSTA

1. Il S.T.S. - Area Sportiva e la C.T.T.L competente alla approvazione delle manifestazioni motociclistiche, esaminata la richiesta presentata da parte del M.C. organizzatore e constatato che la documentazione prodotta – di cui al precedente - è conforme alle norme federali e soddisfa gli oneri amministrativi richiesti, rilascia copia del R.P. con il visto di approvazione, allegando il relativo Nulla Osta, ovvero l'approvazione alla organizzazione della manifestazione, necessario al M.C. per la richiesta dei permessi alle Autorità Locali competenti.
2. Il “Permesso di Organizzazione” o “Nulla Osta” attestano, da parte della Struttura Federale responsabile alla autorizzazione della manifestazione sportiva o turistica che il M.C. richiedente ha regolarizzato i prescritti oneri finanziari ed attivato le necessarie coperture assicurative .
3. Il Nulla Osta deve essere esposto nella bacheca della segreteria della manifestazione, in mancanza la stessa non potrà essere effettuata.
4. I Co.Re. nell'approvazione del R.P. di una manifestazione di competenza territoriale devono attenersi alla normativa sportiva di specialità, annualmente approvata dal Consiglio Federale. Non è possibile autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità; eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal S.T.S. - Area Sportiva o dalla C.T.T.L., a seconda della tipologia della manifestazione. Acquisita tale autorizzazione da parte del STS – Area Sportiva- o CTTL, il Co.Re. potrà approvare il R.P.
5. I Co.Re. non possono approvare il RP di manifestazioni territoriali inserite in un contesto di eventi nazionali od internazionali: in caso di manifestazione organizzata in tali contesti l'approvazione del RP sarà di competenza del STS - Area Sportiva o della CTTL, a seconda della tipologia della manifestazione, ivi comprese le eventuali classi territoriali.
6. Le Manifestazioni Interregionali saranno approvate dal Co.Re. cui appartiene il M.C. organizzatore. Lo stesso Co.Re. dovrà preventivamente acquisire il parere positivo dei Co.Re. territorialmente competenti ed informare il Comitato nazionale di specialità sportiva.

ART. 14 – ANNULLAMENTO, RINVIO e SOSPENSIONE DI UNA MANIFESTAZIONE APPROVATA

1. L'annullamento e la conseguente mancata organizzazione di una manifestazione già approvata dalla Struttura Federale competente può essere alla avanzata dal Moto Club Organizzatore al massimo 15 gg. prima rispetto allo svolgimento della stessa, attraverso qualsiasi strumenti che ne certifichi l'invio.

2. In caso di annullamento, ovvero di mancata organizzazione di una manifestazione già approvata, e salvo causa di forza maggiore opportunamente documentata, l'Organizzatore sarà soggetto:
 - ad una sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00 da corrispondere alla Struttura federale nazionale o territoriale che ha provveduto ad approvare la manifestazione
 - all'esclusione dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi
 - all'incameramento degli oneri versati che non verranno rimborsati.
3. La comunicazione di annullamento di una manifestazione dovrà essere sempre inoltrata alla Struttura Federale che aveva già provveduto ad approvarne il R.P. della stessa.
4. Il M.C. organizzatore in caso di annullamento è tenuto a restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti, ove già corrisposte.
5. Il rinvio di una manifestazione già approvata dalla Struttura federale competente può essere avanzata dal Moto Club Organizzatore al massimo 20 gg. prima rispetto allo svolgimento stessa, attraverso qualsiasi strumento che ne certifichi l'invio.
6. Non è possibile concedere il rinvio di una manifestazione già approvata se non per gravi e comprovati motivi oggetto di insindacabile giudizio da parte della Struttura Federale che ha provveduto alla approvazione della stessa.
7. Il M.C. Organizzatore in caso di rinvio è tenuto a restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti, ove già corrisposte.
8. Qualora una manifestazione venga sospesa in fase di svolgimento della stessa per motivi non ritenuti validi da parte della Struttura Federale che ha provveduto alla approvazione della stessa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del presente Regolamento - il M.C. organizzatore incorrerà in una sanzione pecuniaria di euro 500,00 e verrà escluso dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi.
9. In questo caso il M.C. Organizzatore è tenuto a restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti e non è previsto alcun rimborso per il Moto Club.
10. Qualora la manifestazione venga sospesa per causa di forza maggiore comprovate dal S.T.S. - Area Sportiva, dalla C.T.T.L., dal Co.Re. (esempio: eventi atmosferici straordinari, motivi indipendenti dall'organizzatore, etc.), la manifestazione potrà essere rinviata e, previa autorizzazione della Struttura federale competente potranno essere recuperati parte degli oneri già corrisposti dal Moto Club.
11. Il M.C. Organizzatore in caso di sospensione è tenuto a:
 - restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti, nel caso non siano state effettuate le O.P
 - incamerare le tasse di iscrizione nel caso si siano già effettuate le O.P;
 - corrispondere il 50% di eventuali premi in denaro messi in palio nel caso di interruzione a metà gara.
12. In caso di sospensione sul campo di gara la FMI incamererà tutti gli oneri.
13. In caso di annullamento, rinvio o sospensione di una manifestazione, la Tassa d'Iscrizione a Calendario non viene mai rimborsata per manifestazioni nazionali ed internazionali.
14. In caso di annullamento, rinvio o sospensione di una manifestazione territoriale, il rimborso della Tassa d'Iscrizione a Calendario è demandata alle disposizione del Comitato Regionale territorialmente competente.

CAPITOLO V

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 15 - ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

1. L'iscrizione di un pilota ad una manifestazione sotto l'egida FMI, è presupposto necessario alla partecipazione alla stessa.
2. Le iscrizioni vengono effettuate attraverso i servizi online messi a disposizione dalla FMI su piattaforma dedicata.
3. I termini per le iscrizioni sono stabiliti, a seconda della specialità sportiva, nella rispettiva normativa di specialità.
4. Un pilota non può iscriversi a più manifestazioni che abbiano luogo nello stesso giorno. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
5. Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, l'iscrizione della squadra potrà essere perfezionata il giorno stesso della manifestazione, attraverso l'apposito modulo in dotazione al C.d.G., entro il termine delle O.P
6. Per la partecipazione a gare all'estero, di qualunque natura (sia titolate che non titolate, iscritte a calendario F.I.M. o FIM Europe), fatto salvo l'obbligo di essere in possesso della specifica Licenza F.I.M. o FIM Europe, i piloti interessati dovranno richiedere il Nulla Osta alla FMI La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della gara stessa: ai piloti che presenteranno la richiesta in ritardo non sarà garantito il rilascio del Nulla Osta, in caso di emissione verrà richiesto il pagamento di euro 100 per Diritti di Segreteria.
7. I piloti, all'atto della richiesta, possono presentare l'elenco di tutte le gare all'estero a cui intendono partecipare nel corso dell'anno. L'autorizzazione è soggetta al parere vincolante del S.T.S. - Area Sportiva. Il Nulla Osta verrà rilasciato, per quanto riguarda l'età, sulla base della normativa sulle licenze della FMI.
8. Il pilota che dovesse partecipare senza autorizzazione (Starting Permission) ad una manifestazione all'estero, fatti salvi i provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia sportiva ai quali sarà deferito, subirà con provvedimento del S.T.S. - Area Sportiva l'automatica sospensione della licenza per un mese e, in caso di recidiva, il ritiro della stessa per tutto il periodo di validità.
9. È fatto divieto agli organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, nominativi di piloti o concorrenti non regolarmente iscritti. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

ART. 16 - OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Le O.P. stabiliscono l'inizio della manifestazione e consistono nell'accertamento, da parte degli Ufficiali di Gara preposti:
 - della regolarità dell'iscrizione,
 - del controllo dei documenti (licenza e/o tessera) necessari per prendere parte alla manifestazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Particolare della stessa
 - della verifica tecnica e punzonatura dei motocicli

2. Gli orari ed i termini per l'effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono essere modificati. Il D.d.G, per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al C.G.D., può in via del tutto eccezionale, variare tali orari dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati, tramite relativa affissione in bacheca.
3. I piloti sono obbligati a presentarsi personalmente negli orari previsti per il controllo dei documenti, muniti di regolare licenza e/o tessera FMI valida per l'anno in corso, e documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione.
4. Il C.d.G. che verifichi durante le O.P. che un pilota non è in possesso della licenza originale potrà, ove possibile, mediante consultazione informatica degli archivi federali e previo riconoscimento d'identità, ammettere lo stesso alla manifestazione dietro pagamento di una sanzione di euro 50,00.
5. Il D.d.G, prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. la tessera con la qualifica valida per l'anno in corso. Sempre prima dell'inizio delle O.P., il D.d.G o suo delegato, dovrà consegnare al C.G.D.:
 - L'elenco ufficiale degli iscritti compilato sugli appositi stampati della FMI o comunque su stampati a supporto informatico che rispecchino gli stampati federali in ogni loro parte, divisi per classi e/o categorie, completi di tutti i dati richiesti, firmato dal D.d.G e con timbro del Moto Club Organizzatore.
 - L'elenco nominativo di: U.z.T., o U.d.P., Personale Addetto alle manifestazioni, Medico di Gara, Segretario di Gara con affianco indicati il rispettivo incarico
 - Certificato di Assicurazione in originale
 - Nulla Osta rilasciato dalla Struttura federale competente.
 - Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia.
 - Elenco dei premi e loro classificazione.
 - Eventuali comunicati emessi.
6. Al termine delle O.P. il C.G.D. deve consegnare al D.d.G l'elenco dei piloti verificati e quindi idonei a prendere parte alla manifestazione.
7. L'elenco dei piloti verificati al termine delle OP determina la costituzione della classe e/o della categoria.

ART. 17 - VERIFICA TECNICA DEI MOTOCICLI

1. La verifica tecnica dei motocicli consiste nel controllo da parte dei C.d.G. delle caratteristiche tecniche del mezzo. Tale verifica può avvenire durante le O.P. oppure al termine della gara.
2. Alle verifiche tecniche pre e post gara può essere presente, senza interferire, un tecnico per ciascuna "Casa" affiliata alla FMI e/o il Promotore del Trofeo che abbia moto partecipanti alla manifestazione, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al Commissario Tecnico della FMI.
3. I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le parti del motociclo da sottoporre a verifica, nonché, quando richiesto, a sottoporre il motociclo a prova fonometrica. Eventuali rifiuti, comporteranno l'esclusione dalle classifiche.
4. Dal momento in cui i C.d.G. richiede una verifica tecnica, il pilota o un suo delegato, ha massimo un'ora per effettuare lo smontaggio. Sarà da considerarsi rifiuto l'esecuzione di tale operazione trascorsa un'ora dalla richiesta.

5. Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo due persone compreso il pilota.
6. Il C.d.G., qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo alle norme tecniche di specialità, è autorizzato a procedere al fermo del motociclo o a requisire il pezzo, in attesa degli accertamenti che il STS riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.
7. Il C.d.G. ha la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dalla proposizione di eventuali reclami.

ART. 18 – CONCLUSIONE DI UNA MANIFESTAZIONE

1. L'organizzazione di una manifestazione si intende conclusa mezz'ora dopo l'esposizione delle classifiche finali, secondo i termini previsti dalle singole discipline.
2. Gli Ufficiali di Gara e tutto il personale addetto alle manifestazioni - di cui ai successivi art. 26-27-28 - non potrà abbandonare il servizio prima di tale termine e/o prima che siano state effettuate le premiazioni.
3. Al termine della manifestazione il D.d.G o un suo delegato dovrà consegnare al C.G.D.:
 - a) gli originali di tutte le classifiche compilate dal servizio cronometraggio, ove presente, vistate dal D.d.G,
 - b) il rapporto del Medico di Gara,
 - c) gli originali di eventuali comunicati di servizio emanati nel corso della manifestazione,
 - d) ogni altro documento utile ai fini della valutazione della manifestazione per la sua omologazione, nonché ogni altro documento utilizzato per la stesura delle classifiche.
4. Il D.d.G. dovrà verificare che tutta la documentazione sia redatta correttamente e completa di quanto riportato al comma 2 del presente articolo.

ART. 19 - CLASSIFICHE

1. Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono ufficiose, fino alla omologazione della manifestazione da parte della Struttura Federale che ha proceduto alla approvazione delle stesse - S.T.S. - Area Sportiva, CTTL o Co.Re. competente.
2. Le classifiche devono essere rese note mediante pubblica esposizione presso la Segreteria di Gara.
3. In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G, saranno applicate le sanzioni previste.
4. L'obbligo della presenza al podio decade qualora la premiazione venga effettuata oltre un'ora dopo il termine della manifestazione o gara.
5. I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o vari, devono essere consegnati dagli organizzatori in sede di premiazione.

6. I premi non ritirati o non richiesti in sede di premiazione, restano agli organizzatori che potranno decidere in merito.

ART. 20 - OMOLOGAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE

1. L'omologazione di una manifestazione:
 - convalida lo svolgimento della manifestazione in riferimento alla corrispondenza rispetto alla normativa vigente,
 - verifica il rispetto di tutti i requisiti sportivi ed amministrativi
2. Nel corso di tale verifica, qualora venga ravvisata l'erroneità delle decisioni del C.d.G. o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato partecipante alla manifestazione e non sanzionato sul campo di gara, il S.T.S. - Area Sportiva, la CTTL, o il Co.Re. competente trasmettono gli atti al G.S.N. corredati degli elementi probatori a supporto.
3. Il Co.Re., nel caso dovesse sorgere la necessità di compiere attività istruttorie dirette ad acquisire elementi utili alla decisione sull'omologazione, trasmette gli atti al S.T.S. - Area Sportiva, alla CTTL, che, svolti gli opportuni accertamenti, decidono sulla omologazione della gara.

CAPITOLO VI

UFFICIALI DI GARA e PREPOSTI e ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI

Art. 21 - CLASSIFICAZIONE GENERALE

1. Sono Ufficiali di Gara:
 - Ufficiali Esecutivi – di cui ai successivi artt. 22-23
 - Commissari di Gara – di cui ai successivi artt. 24-25
2. Rientrano nella categoria di preposti e addetti alle manifestazioni coloro che, designati per iscritto nei rispettivi ruoli e servizi di gara dagli Organizzatori, svolgono incarichi correlati al buon esito della manifestazione. In particolare:
 - Segretario di Gara – di cui al successivo art. 26
 - Medico di Gara – di cui al successivo art. 27
 - Cronometristi/servizio di cronometraggio – di cui al successivo art. 28
 - Giuria di Gara
 - Race Director/Arbitro – secondo quanto prescritto dalle norme di specialità sportiva
 - Responsabili di percorso – secondo quanto prescritto dalle norme di specialità sportiva
 - Responsabile delle prove speciali – secondo quanto prescritto dalle norme di specialità sportiva
 - Addetti al percorso ed alle prove speciali – secondo quanto prescritto dalle norme di specialità sportiva
 - Tutti coloro che, sulla base di quanto prescritto dalle rispettive norme di specialità, annualmente approvate dal Consiglio Federale, rivestano ruoli e funzioni apicali per lo svolgimento della manifestazione.

ART. 22 – UFFICIALI ESECUTIVI

1. Il Settore Ufficiali di Gara della FMI assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità indicate dal presente Regolamento, dal Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi e dal Regolamento Gruppo Commissari di Gara.
2. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale i Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi e partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità prescritte dai rispettivi Regolamenti.
3. I Commissari di Gara partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive, esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI e Licenza Sportiva per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni motociclistiche, nei limiti previsti dai regolamenti federali.
4. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni motociclistiche curandone la conduzione ed esercitando le rispettive funzioni e poteri senza vincolo alcuno di subordinazione secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.

Sono Ufficiali Esecutivi:

- a) I Direttori di Gara – D.d.G - hanno il compito della direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare delle manifestazioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali ed internazionali su tutto il territorio nazionale ed organizzate sotto l'egida della FMI, nel rispetto di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti federali (artt. 6 e seguenti del Regolamento del GUE).
- b) Gli Ufficiali di Percorso – UdP – sono alle dirette dipendenze organizzative del Direttore di Gara dal quale ricevono tutte le disposizioni in merito alla gestione dei compiti di qualsiasi tipo di manifestazione. Vengono disposti lungo il percorso di una manifestazione sportiva e sono responsabili della gestione della zona di percorso loro assegnata dal Direttore di Gara (artt. 10 e seguenti del Regolamento del GUE).
- c) Gli Ufficiali di Zona Trial – UZT – sono i responsabili, durante la gara, della gestione e dell'attribuzione delle penalità nella zona assegnatagli dal D.d.G secondo le norme specifiche stabilite dal Regolamento della specialità sportiva Trial (artt. 12 e seguenti del Regolamento del GUE).

ART. 23 - DIRETTORE DI GARA

1. Il D.d.G che assume la responsabilità della direzione di gara in una manifestazione motociclistica deve preventivamente sottoscrivere per accettazione il R.P. predisposto dall'organizzatore assumendosi pertanto la responsabilità del servizio.

2. Oltre a quanto previsto nel Regolamento Ufficiali Esecutivi, cui si rimanda integralmente per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, rientrano tra gli specifici compiti del Direttore di Gara:
 - a) conoscere il RP della manifestazione, il presente Regolamento e la normativa di specialità sportiva per la quale è chiamato a prestare servizio;
 - b) assicurarsi, ove espressamente previsto dai Regolamenti di specialità, che l'impianto sia omologato da parte della FMI e che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza;
 - c) assicurarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendere visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità e della FMI, dei massimali assicurativi previsti in polizza, date ed orari di copertura, cilindrata dei motocicli, copertura assicurativa estesa ai collaboratori, ed inoltre che vi sia il Permesso di Organizzazione rilasciato dai competenti Organi Federali;
 - d) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgersi della manifestazione con una comunicazione scritta,
 - e) predisporre i vari servizi ed attrezzature in relazione al tipo di manifestazione con particolare riguardo alle bandiere, alle altre segnalazioni ed ai collegamenti soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi all'uopo di qualificati ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti richiesti il cui elenco deve essere consegnato al C.d.G.,
 - f) predisporre nella zona delle Operazioni Preliminare un'adeguata bacheca atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (R.P. approvato - permesso di organizzazione FMI – elenco dei premi e loro classificazione - classifiche - orari e svolgimento della manifestazione - comunicazioni ai partecipanti - tipo di segnaletica usata - ecc.);
 - g) assicurarsi che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza verificando, in particolare, la presenza di personale qualificato e dei mezzi di assistenza medico-sanitari.
 - h) prevedere una riunione (briefing) con il Medico di Gara prima dell'inizio delle attività per concordare le modalità di intervento;
 - i) prevedere una riunione (briefing) con gli U.d.P. per definire le modalità di intervento in caso di incidente o evento particolare;
 - j) attuare, nelle specialità fuoristradistiche, ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie per l'incolumità dei piloti e del pubblico ed apportare opportune modifiche al tracciato;
 - k) essere presente dal momento in cui hanno inizio le Operazioni Preliminari e per tutta la durata della manifestazione;
 - l) dare, anche attraverso un suo incaricato, la partenza ed il segnale di fine gara;
 - m) ordinare la sospensione della manifestazione quando intervengono gravi e giustificati motivi, in caso di assenza del Medico di Gara e/o dell'ambulanza, notificandola per iscritto al C.d.G. (è solo uno dei motivi...)
 - n) raccogliere tutti i documenti di gara necessari per l'omologazione della gara e consegnarli al C.d.G., quando presente. Nelle manifestazioni dove non è prevista la presenza del C.d.G., tali documenti dovranno essere inviati (nel termine massimo di 3 gg dal termine della manifestazione) alla Struttura Federale che ha approvato la manifestazione;

- o) redigere in maniera chiara e completa il proprio rapporto che deve essere inviato, corredato di tutta la documentazione prevista ed unitamente ad una copia dell'elenco degli Ufficiali Esecutivi, alla Segreteria del G.U.E ed alla Struttura Federale che ha approvato la manifestazione entro 24 ore dal termine della manifestazione utilizzando strumenti elettronici;
 - p) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti Federali e nella normativa di specialità;
 - q) applicare le penalità eventualmente attribuite dai singoli regolamenti di specialità, dandone comunicazione al C.d.G. per quanto di competenza;
 - r) non interferire con i compiti specifici di competenza del C.d.G.,
 - s) svolgerne le mansioni in caso di assenza del C.G.D. e in caso di assenza di altri C.d.G. designati
 - t) non mostrare a terzi le immagini in sala regia relative allo svolgimento della manifestazione.
3. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara del D.d.G, in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.
 4. Qualora il D.d.G indicato nel R.P., per comprovati e seri motivi manifesti la propria indisponibilità, può essere sostituito dall'organizzatore prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso l'organizzatore dovrà predisporre un comunicato scritto al C.d.G. ed ai piloti e far firmare il R.P. dal nuovo D.d.G per accettazione. Il nuovo D.d.G deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga.
 5. Qualora la manifestazione fosse invece già iniziata e il D.d.G per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nelle sue funzioni, potrà essere sostituito da un altro D.d.G preferibilmente della stessa specialità eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le responsabilità della direzione della gara.

Art. 24 – I COMMISSARI DI GARA

1. I Commissari di Gara, oltre agli obblighi specificatamente prescritti nel Regolamento GCG e che derivano loro in quanto Ufficiali di Gara, hanno precise responsabilità individuate a seconda delle funzioni di servizio esercitate nell'ambito delle specifiche attribuzioni.
2. A seconda dell'importanza e della complessità della manifestazioni possono essere designati in servizio: Commissari Sportivi e Commissari Tecnici.
3. I Commissari Sportivi possono essere Delegati o Non Delegati.
4. I C.d.G. Sportivi Delegati:
 - a) devono controllare che siano applicati i regolamenti e le disposizioni della FMI o della FIM o FIME nel caso in cui si tratti di manifestazioni internazionali o europee
 - b) effettua le O.P., assiste alle Prove Ufficiali, partenze ed arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione,
 - c) controlla che il D.d.G, il S.d.G., il Medico di Gara e gli altri Ufficiali Esecutivi e coadiutori applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni,

- d) controlla che il M.C. organizzatore abbia tutti i permessi necessari e sia in possesso della polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dalle leggi vigenti e norme federali,
 - e) controlla la validità del certificato di omologazione che gli dovrà essere consegnato dal responsabile del circuito o dalla segreteria di gara; senza di esso la manifestazione non potrà essere svolta,
 - f) controlla che i licenziati siano in regola con i documenti federali (licenze, tessere FMI) e che i motocicli rispondano ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla FMI,
 - g) esclude dalla partecipazione alla manifestazione licenziati che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari di natura sospensiva, in corso di esecuzione,
 - h) esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici o Verificatori Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei,
 - i) riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza,
 - j) infligge nei limiti della propria competenza le penalità e sanzioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti di specialità,
 - k) notifica agli interessati eventuali provvedimenti sanzionatori proposti dal D.d.G,
 - l) riceve e raccoglie tutta la documentazione, in originale, inerente la manifestazione,
 - m) riceve e prende atto di eventuali decisioni di appello da parte di piloti nei cui confronti sono state applicati provvedimenti di esclusione e li trasmette alla FMI per competenza,
 - n) informa immediatamente la Struttura federale che ha provveduto alla approvazione della manifestazione della eventuale sospensione della gara o di incidenti di particolare gravità.
5. Entro 24 ore dal termine della manifestazione il C.G.D. deve inviare alla Struttura federale che ha provveduto ad approvare la manifestazione tutta la documentazione consegnatagli dal D.d.G, accompagnandola con un proprio dettagliato rapporto al quale deve allegare il rapporto del Medico di Gara e degli altri eventuali C.d.G. in servizio.
 6. L'organizzatore deve predisporre uno spazio per il posteggio dei loro mezzi, ubicato il più vicino possibile alla zona delle O.P. (Verifiche Sportive e Verifiche Tecniche).
 7. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.

ART. 25 - COMMISSARIO TECNICO

1. È responsabile per la parte tecnica e per quei compiti affidatigli dal C.G.D. nell'ambito del servizio.
2. Effettua le necessarie verifiche prescritte dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal R.P. della manifestazione ed eventualmente richieste dal C.G.D.

3. Comunica al C.G.D. per i provvedimenti del caso le eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica.
4. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.T., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.

ART. 26 - SEGRETARIO DI GARA

1. Il S.d.G. è alle dirette dipendenze del D.d.G del quale esegue e fa eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli altri Ufficiali Coadiutori. Sottintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo le indicazioni ricevute.
2. Il S.d.G. prima dell'inizio delle O.P., deve esibire al C.G.D. la tessera FMI valida per l'anno in corso.
3. Il S.d.G. ha il compito di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica. In particolare deve:
 - a) definire, entro i termini previsti, con i membri dell'organizzazione ed il D.d.G, il programma della manifestazione, completare il R.P. ed inviarlo, congiuntamente agli importi previsti, alla struttura federale di competenza per l'approvazione,
 - b) presenziare, verbalizzare e raccogliere tutti i verbali delle riunioni attinenti alla manifestazione,
 - c) compilare l'elenco degli Ufficiali Esecutivi e Coadiutori con gli incarichi specifici per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G,
 - d) preparare tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione dei partecipanti,
 - e) curare la corrispondenza e le iscrizioni,
 - f) richiedere eventuali servizi di gara esterni (Cronometristi - Servizio Medico - Ambulanze - Collegamenti elettrici, radio e telefonici - Pronto intervento elicotteri - Servizio d'Ordine Pubblico - ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della FMI,
 - g) richiedere i permessi alle autorità locali e di Polizia,
 - h) predisporre i "pass" per le autorità federali, sportive e pubbliche,
 - i) predisporre fac-simile di tessere aventi diritto di ingresso gratuito o con sconto, da consegnare all'addetto all'ingresso,
 - j) preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere, segnalazioni, fettucce, estintori, cartellonistica, ecc.),
 - k) predisporre tutta la modulistica inerente alla manifestazione:
 - documentazione da consegnare al C.d.G. o al D.d.G,
 - documentazione da esporre in bacheca,
 - documentazione per i piloti, Team, scuderie, ufficiali coadiutori, autorità.
 - l) preparare l'elenco degli iscritti in base ai modelli/moduli di iscrizione pervenuti, verificando la validità e la regolarità di questi ultimi,
 - m) preparare l'ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i piloti, meccanici, segnalatori, ecc.,

- n) preparare la modulistica specifica per gli il personale addetto ai controlli orari, al timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.,
- o) esporre in bacheca tutta la documentazione informativa della manifestazione:
 - Nulla Osta rilasciato dalla FMI
 - Regolamento Particolare approvato
 - Copia del certificato di copertura assicurativa
 - Elenco premi in palio e loro classificazione
 - Programma della manifestazione
 - Eventuali comunicati del D.d.G
 - Fac-Simile della tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc.
 - Ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti
- p) predisporre ed attrezzare locale idoneo per i C.d.G. e per eventuale Personale addetto in ausilio agli stessi Commissari per l'espletamento delle O.P., nonché gli spazi idonei per le verifiche tecniche e, ove previste, per le verifiche fonometriche, ponendo attenzione affinché negli impianti fissi le verifiche fonometriche di fine gara possano svolgersi in prossimità del punto di uscita dei motocicli.
- q) prendere contatti con agenzie o operatori in zona, per predisporre adeguata ricezione in alberghi, pensioni, campeggi, ecc. per gli addetti all'organizzazione, Commissari FMI, piloti, accompagnatori, ecc.,
- r) mantenere i contatti con il D.d.G ed il personale di servizio, per qualsiasi intervento,
- s) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima: classifiche, tempi ed altro,
- t) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze, griglie, premiazioni ufficiali o speciali,
- u) raccogliere, al termine della gara, tutta la documentazione della manifestazione.

ART. 27 - MEDICO DI GARA

1. La FMI riconosce fra i propri compiti la necessità di garantire un' adeguata assistenza sanitaria sui campi di gara ai licenziati, agli Ufficiali di Gara e a tutto il personale operante in occasione di qualsiasi manifestazione motociclistica organizzata, sia a livello nazionale che territoriale, per tutta la durata delle prove e delle competizioni.
2. La FMI ha istituito l'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara allo scopo di garantire in tutte le gare, sia a livello nazionale che territoriale, un servizio medico tempestivo ed efficiente, tutelando la salute dei propri licenziati e fornendo adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
3. Il Medico di Gara viene nominato dagli Organizzatori di ciascuna manifestazione; agli stessi spetta garantire un valido ed efficace servizio di soccorso per tutta la durata dell'evento.
4. Il Medico di Gara, in quanto Ufficiale preposto alle manifestazioni viene liberamente individuato dall' Organizzatore di ciascuna manifestazione motociclistica, senza alcun vincolo territoriale, e scelto tra coloro che risultino iscritti nell'apposito Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Federazione.

5. Il Moto Club Organizzatore deve indicare nel Regolamento Particolare della manifestazione, nei termini previsti di cui all'art. 11 comma 2, il nominativo del Medico di Gara che presterà servizio, individuandolo nell'apposito Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI. Il Moto Club Organizzatore può anche indicare nel Regolamento Particolare della manifestazione, il nominativo di un Medico di Gara non iscritto all'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, incorrendo nelle prescrizioni di cui al comma 7 e 9 del presente articolo.
6. I Commissari di Gara, nell'espletamento delle specifiche funzioni di competenza di cui all'art. 24 comma 4 lettera c), verificheranno, in occasione delle Operazioni Preliminari che il Medico di Gara sia ufficialmente iscritto nell'Elenco Ufficiale e registreranno il numero di iscrizione all'Elenco nel proprio rapporto.
7. Nel caso in cui il nominativo effettivo del Medico di Gara, verificato durante le O.P., non risulti iscritto nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, il Commissario di Gara applicherà un'ammenda al Moto Club pari all'importo di euro 100,00. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto la mancata osservazione delle prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Nel caso in cui il Medico di Gara individuato nel R.P. si rendesse indisponibile a prestare servizio in occasione della manifestazione per la quale è designato, il Moto Club Organizzatore individuerà nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara un altro Medico che prenderà in carico il servizio sottoscrivendo il Regolamento Particolare – RP – in sede di manifestazione, prima dell'apertura delle Operazioni Preliminari. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto il cambiamento del nominativo del Medico di Gara chiamato a prestare servizio. Nel caso in cui il nominativo del nuovo Medico di Gara non risultasse iscritto nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, il Commissario di Gara applicherà, in fase di verifica delle O.P., un'ammenda al Moto Club pari all'importo di euro 100,00.
9. Qualora ad uno stesso Moto Club sia applicata per 3 volte, nella stessa stagione sportiva, l'ammenda di cui ai commi 7 o 8 del presente articolo, il MC stesso sarà deferito agli Organi di Giustizia federali per i provvedimenti disciplinari di competenza, in aggiunta all'ammenda già irrogata.
10. Nel caso eccezionale in cui il Medico di Gara debba abbandonare la manifestazione, per comprovati e seri motivi, durante lo svolgimento della stessa, potrà essere sostituito da un altro Medico in possesso di tutti i requisiti previsti, anche non iscritto in Elenco. In tal caso l'organizzatore dovrà far firmare dal nuovo Medico l'accettazione dell'incarico specificando sia il giorno sia l'ora e soprattutto l'esatta motivazione dell'abbandono del Medico inizialmente designato, consegnando relativa documentazione al Commissario di Gara.
11. Gli organizzatori devono inoltre predisporre un valido ed efficace servizio di soccorso per tutta la durata dell'evento oltre a prevedere locali idonei per eventuali interventi di medicazione necessari durante la manifestazione.
12. Oltre a quanto specificatamente previsto nel Regolamento Sanitario FMI, il Medico di Gara deve:
 - a) coordinare il servizio medico di tutta la manifestazione,
 - b) essere presente durante lo svolgimento di tutta la manifestazione
 - c) comunicare al C.d.G. l'esclusione di eventuali piloti giudicati in condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione
 - d) redigere un rapporto inerente il suo servizio (Rapporto Medico di Gara), con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi, diagnosi e prognosi provvisoria, e consegnarlo al C.d.G.,

- e) controllare l'idoneità e l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire al D.d.G,
 - f) essere a conoscenza del Regolamento Sanitario della FMI
13. Il Medico di Gara, il D.d.G o il C.G.D., possono decidere di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota e in qualunque momento, qualora lo ritengano opportuno. In tal caso il pilota non può opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.
 14. Il pilota, dopo essere stato sottoposto a visita medica post incidente, può chiedere al Medico di Gara il rilascio del referto medico.
 15. Il Medico di Gara che dopo aver sottoposto a visita medica post incidente, o su richiesta dal Direttore di Gara o dal Commissario di Gara un pilota, non lo ritenga idoneo alla partenza, deve emettere un comunicato scritto al D.d.G ed al CdG.

ART. 28 - SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO

1. In qualsiasi manifestazione approvata dal S.T.S – Area Sportiva, dalla C.T., dal Co.Re., in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dal servizio cronometraggio incaricato, con le modalità stabilite dai regolamenti di specialità. Nelle gare territoriali che si svolgono con l'utilizzo del contagiri può essere effettuato da personale incaricato dall'organizzatore sotto la responsabilità del D.d.G
2. Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità, l'organizzatore di una manifestazione, deve provvedere direttamente a fornire il servizio cronometraggio.
3. Il pilota è responsabile del transponder assegnatogli e in caso di danneggiamento e/o smarrimento dovrà rimborsare l'importo direttamente alla società di cronometraggio, secondo la convenzione attuata.
4. I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del D.d.G dai quali dipendono, nonché le norme più generali della FMI
5. Essi devono consegnare al D.d.G tutte le classifiche ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate.
6. Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G per l'esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione.
7. Non è ammesso reclamo sulla presunta erroneità dei risultati emessi dai cronometristi.
8. L'organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio in qualsiasi condizione metereologica e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.

ART. 29 – INCOMPATIBILITÀ

1. I Presidenti di Settore e Commissione ed i Coordinatori di specialità non possono, per alcun motivo, ricoprire alcun incarico, in occasione dello svolgimento di manifestazioni motociclistiche.
2. Qualsiasi soggetto eletto o nominato in seno alla FMI non può, per alcun motivo, intervenire od interferire, nei confronti degli Ufficiali di Gara o dei preposti ed addetti alle manifestazioni.

3. Agli Ufficiali di Gara è inibito l'espletamento delle rispettive funzioni, qualora nella manifestazione per cui sono incaricati, figurino quali piloti partecipanti, loro congiunti di 1° grado (padre, madre, figlio, figlia).
4. Gli Ufficiali di Gara ed il personale preposto possono richiedere ed ottenere la licenza, nelle modalità eventualmente indicate dai rispettivi Regolamenti, ma non possono partecipare, in qualità di piloti, ad una manifestazione nella quale abbiano assunto un incarico organizzativo diretto o indiretto.

CAPITOLO VII

RECLAMI

ART. 30 - FACOLTÀ DI RECLAMO

1. La facoltà di reclamo è attribuita a Moto Club, tesserati e licenziati che partecipano ad una manifestazione regolarmente approvata.
2. I reclami sono di tre specie:
 - a) contro la qualifica dei licenziati, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione e devono essere presentati entro il termine di chiusura delle O.P.,
 - b) contro le manovre sleali di piloti, eventuali verifiche tecniche e di cilindrata, gli errori e tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, e devono essere presentati non più tardi di 30 minuti dall'esposizione della classifica.
 - c) contro l'ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, e devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa.
3. Per le gare di Enduro, di Motorally e di Gr.2 e Moderne è consentita la presentazione dei reclami contro la sola classifica provvisoria finale anche entro le 48 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa. Il reclamo deve essere inoltrato al G.S.N. con lettera raccomandata accompagnata dal contributo di cui al successivo art.39.
4. I reclami devono essere presentati nei termini previsti sull'apposito modulo "Mod. 73/11 GCG" fornito dal C.G.D. e/o dalla Direzione di Gara.
5. Ogni reclamo deve essere presentato al C.d.G. (o al D.d.G per le manifestazioni in cui non è prevista la figura del C.d.G.) per iscritto in modo comprensibile ed accompagnato dalla prescritto contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
6. Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e può essere presentato verso un solo soggetto o una sola irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile il Team o Scuderia, quando previsti. Reclami collettivi o reclami presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.
7. Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento effettuato al C.d.G. e deve portare l'ora della presentazione.
8. Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.
9. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, in ogni caso non ripetibile e dovuto all'atto della presentazione del reclamo, è fissato in:

- 200,00 euro per i reclami presentati sul campo di gara per tutte le specialità
 - 200,00 euro per il reclamo sul campo di gara che comporta "verifica tecnica"
10. Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le relative spese sono a carico del reclamante, nel caso di reclamo respinto.
 11. Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal G.S.N., per quanto di loro competenza
 12. I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione.

ART. 31 - ESAME DEI RECLAMI

1. I reclami contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione devono essere esaminati in primo giudizio dal C.d.G. prima della partenza della gara e le decisioni, immediatamente esecutive, devono essere comunicate per iscritto sia al reclamante sia al pilota oggetto del reclamo stesso. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, qualunque sia il verdetto del reclamo, non sarà restituito (come da art. 39).
2. Tutti gli altri reclami non citati al punto precedente, quando la materia lo consente, o vi è flagranza, devono essere esaminati e discussi in prima istanza dal C.d.G. e decisi sul posto. Anche in questo caso gli interessati devono essere informati delle decisioni nel modo anzidetto.
3. Nel caso in cui il C.d.G. o il D.d.G Turismo per le manifestazioni turistiche non siano in grado di decidere il reclamo sul campo di gara dovranno trasmettere gli atti al S.T.S., alla C.T.T.L. , che svolti gli opportuni accertamenti, invierà al G.S.N. gli atti, con il proprio parere consultivo.
4. È fatto obbligo al reclamante di rendersi prontamente reperibile dal C.d.G. per tutto quanto possa necessitare al sollecito esame del reclamato.
5. Il ricorso avverso le decisioni del C.d.G. accompagnato dal previsto contributo di cui all'art. xx.1, deve essere recapitato presso l'ufficio del G.S.N. (FMI - Viale Tiziano 70 - 00196 Roma) entro 3 giorni (festivi compresi) dalla notifica del dispositivo del provvedimento impugnato, di persona o inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (farà fede la data di deposito ovvero spedizione della raccomandata).

CAPITOLO VIII

SANZIONI DISCIPLINARI ED AMMENDE

ART. 32 - VIOLAZIONI COMPORNTANTI L'APPLICAZIONE DI SANZIONI

1. Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. ed ai Regolamenti di specialità, appendici ed allegati dei R.P. e delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, come pure qualsiasi comportamento scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arrechi pregiudizio al regolare svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e turistiche, da parte di affiliati, tesserati, organizzatori, team, ufficiali di gara, ufficiali esecutivi e coadiutori, concorrenti o piloti od in nome o per conto degli stessi, comporta secondo la gravità dei fatti, l'irrogazione di una o più sanzioni, nei modi e termini prescritti dal presente regolamento e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 33 - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

1. Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione, risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima), da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori (anche se non tesserati).
2. I tesserati sono tenuti ad impartire precise disposizioni di comportamento ai loro accompagnatori e sostenitori in generale, poiché comportamenti contrari ai regolamenti federali e/o di disturbo e/o lesivi per l'immagine del M.C. organizzatore e della FMI comporteranno provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati, come disciplinato nei successivi articoli.
3. I meccanici ed assistenti devono essere tesserati alla FMI e rispondono dei fatti commessi per responsabilità oggettiva.

ART. 34 - COMPETENZA

1. Le sanzioni (esclusioni e/o ammende) sono irrogate sul campo, nell'esercizio delle loro funzioni, dai C.d.G., anche su proposta del D.d.G. Possono essere altresì richieste dalla S.T.S. e dalla C.T.T.L. al G.S.N. e da questi inflitte. Le medesime sanzioni possono essere anche irrogate al termine del procedimento disciplinare dal G.S.N. qualora venga accertata la minore gravità dei fatti oggetto di deferimento.
2. Le penalità ai piloti sono inflitte dal D.d.G. e per conoscenza comunicate al C.d.G. con un comunicato scritto.

ART. 35 - MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o sanzione (esclusione o ammenda) da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli dei regolamenti per i quali vengono comminati e notificati all'interessato.

2. Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l'interessato si renda irreperibile o rifiuti la ricezione dell'atto, il C.d.G. provvederà ad esporre il relativo provvedimento, riportando sullo stesso la nota di irreperibilità o rifiuto, nella bacheca della manifestazione - tale pubblicazione equivale alla notifica dell'atto.

ART. 36 - AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI

1. I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una sanzione, possono altresì deferire l'interessato agli Organi di Giustizia Federali.

ART. 37 - AMMENDE

1. Le ammende di cui al presente regolamento "Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di licenza" devono essere soddisfatte mediante pagamento al C.d.G., o in contanti oppure con assegno bancario e/o postale, che ne rilascia ricevuta.
2. Il mancato pagamento di cui al comma precedente, determina l'immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l'attività sportiva connessa.
3. La sospensione amministrativa della licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata, maggiorata del 50%, mediante Bonifico Bancario indicando nella causale di versamento la data della successiva manifestazione e l'organizzatore. Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l'esibizione al C.G.D. del Bonifico Bancario contenente il CRO o pagare direttamente al C.G.D. che rilascerà regolare ricevuta. Sarà possibile il pagamento in contanti, di una precedente sanzione maggiorata, direttamente al C.d.G. in fase di Operazioni Preliminari della manifestazione a cui il pilota partecipa.
4. Un pilota ha il dovere di pagare un'ammenda, comminata dal Commissario Delegato nel corso della manifestazione, entro mezz'ora dall'avvenuta notifica. Il mancato pagamento nei tempi previsti comporterà l'esclusione.
5. La sospensione della licenza in seguito ad ammenda per mancata presenza al podio, cessa con il pagamento della sanzione non aumentata se effettuato al massimo entro la fine delle O.P. della gara successiva, direttamente al C.d.G., che rilascerà regolare ricevuta.

ART. 38 - GRADUAZIONI DELLE SANZIONI APPLICABILI AI TITOLARI DI LICENZA

1. AMMENDE (Valide per tutte le specialità)
Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal G.S.N., spetta ai C.d.G. infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:
 - a) Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G. e degli Ufficiali Esecutivi euro 100,00
 - b) Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche euro 100,00
 - c) Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma, senza giustificato motivo euro 150,00

- d) Ritardo ingiustificato alle operazioni preliminari alle verifiche od al rifornimento, purché non oltre 30' euro 100,00
 - e) Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso euro 100,00
 - f) Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. o dagli Ufficiali Esecutivi euro 150,00
 - g) Condotta di gara irregolare euro 200,00
 - h) Inosservanza delle segnalazioni euro 200,00
 - i) Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali euro 150,00
 - j) Inosservanza degli obblighi dei piloti euro 100,00
 - k) Manovre sleali tendenti a danneggiare altri piloti euro 200,00
 - l) Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali euro 300,00
 - m) Attraversamento del percorso di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro euro 200,00
 - n) Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio per gli altri piloti euro 200,00
 - o) Rifornimento od assistenza fuori dai box euro 150,00
 - p) Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato euro 250,00
 - q) Marcia con mani alzate dal manubrio euro 250,00
 - r) Mancata presenza al podio euro 100,00
 - s) Mancata presentazione della licenza nelle O.P. euro 50,00
2. **ESCLUSIONI** (Valide per tutte le specialità)
 I C.d.G. devono pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di Specialità Sportiva, nei casi seguenti:
- a) Comportamento indisciplinato.
 - b) Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva.
 - c) Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali Esecutivi o di altri concorrenti o piloti od i loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione.
 - d) Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali.
 - e) Comportamento pericoloso in gara o prove ufficiali.
 - f) Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri piloti.
 - g) Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni.

- h) Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso, traino del motociclo lungo il percorso durante la gara e le prove.
- i) Rifornimento con motore in moto, rifornimento non contemplato dal R.P.
- j) Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso, in caso di comprovato vantaggio.
- k) Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
- l) Gravi violazioni delle norme che regolano la gara.
- m) Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso, rifiuto di smontaggio di parte del motociclo in sede di verifica tecnica. I trasgressori che dovessero reiterare la stessa violazione nella stessa stagione agonistica saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federale per ulteriori provvedimenti.
- n) Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica, perdita della zavorra o del passeggero nelle gare di sidecar.
- o) Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrata in sede di verifica tecnica.
- p) Falsa dichiarazione di cilindrata o altri dati del Motociclo.
- q) Frode nel carburante.
- r) Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza.
- s) Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati.
- t) Omesso pagamento di un'ammenda inflitta dai Commissari di Gara, con sospensione della Licenza.
- u) Per responsabilità oggettiva.
- v) Rifiuto del pilota di sottoporsi a visita medica qualora il Medico di Gara, il D.d.G. o il C.G.D., in qualunque momento, lo ritengano opportuno.

ART. 39 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, non ripetibile (non restituibile), è pari ad euro 200,00 duecento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado. Tale disposizione si applica a tutte le specialità, ad esclusione delle norme sportive del settore velocità che definiranno, nel proprio Annesso, gli importi relativi al contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile (non restituibile).
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante assegno circolare o bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale.
4. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
5. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
6. I reclami relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di 1.000,00 euro per pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio.

BNL Sportello CONI codice IBAN: IT47U010050330900000010102

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della approvazione da parte del Consiglio Federale, a norma di quanto prescritto dalle disposizioni statutarie di cui all'art. 22 comma 7 lettere p) ed u).
2. In virtù di quanto previsto dai dettami statutari, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla applicazione di tutta la normativa endo-federale, alle carte federali ed alla normativa sportiva e tecnica di tutte le specialità motociclistiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, annualmente approvate dal Consiglio Federale.